

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 1913 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE VILMA CLAUDIO E RICCI"

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - DISCIPLINA

Per iniziativa del Signor Claudio Ricci, che ha designato il Sig Giovanni Bompreszi quale esecutore testamentario, è costituita una Fondazione di diritto privato denominata **"FONDAZIONE VILMA E CLAUDIO RICCI"**.

Essa risponde alle norme previste agli articoli 14 e seguenti del codice civile e leggi collegate, al DPR n. 361 del 10/02/2000, al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, in esecuzione delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, inserirà nella denominazione, nella corrispondenza e in tutti gli atti rivolti al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", senza che questo comporti modifica statutaria. Pertanto, la denominazione completa diventerà **"FONDAZIONE VILMA E CLAUDIO RICCI ETS"**.

Tuttavia, qualora la Fondazione non dovesse ottenere l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ovvero, per qualsiasi causa dovesse perdere tale iscrizione, dovrà eliminare dalla propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" e avrà il divieto di utilizzare negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, qualsiasi riferimento a "Ente del Terzo Settore", senza che ciò comporti modifica statutaria.

E' fatto divieto di utilizzo dell'acronimo ETS fintanto che tale qualifica non sarà formalmente acquisita, mediante l'iscrizione nell'apposito registro.

ART. 2

SEDE - DURATA

La Fondazione ha sede in Pordenone, Via Luigi Sturzo n. 8.

La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni, quando ciò consenta di completare l'oggetto sociale e facilitarne la realizzazione. La variazione della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria ma solo la comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 3

SCOPO E FINALITA'

La Fondazione è aconfessionale ed apolitica. La Fondazione non ha scopo di lucro.

Obiettivo della Fondazione è, in generale, di dare un contributo alla ricerca scientifica e alla prevenzione del disagio sociale promuovendo e realizzando direttamente interventi di contrasto ad ogni tipo di emarginazione. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale individuate dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017, ovvero:

€ **lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

€ **lettera c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

€ **lettera h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

€ **lettera q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi;

€ **lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017.

Per la realizzazione delle finalità come sopra individuate la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) svolgere o supportare l'attività di assistenza sociale, socio sanitaria, se necessario anche con interventi economici, nei confronti di soggetti disabili, affetti da particolari patologie, bisognosi di interventi di sostegno, perché a livello individuale o familiare, versano in particolari situazioni di degrado;
- b) contribuire, a titolo di beneficenza, alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento di attività di ricerca scientifica, soprattutto in campo medico-sanitario, nel campo della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale, nonché nel campo del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
- c) realizzare collaborazioni con Enti Pubblici, organismi di Ricerca pubblici e privati, Università, centri studi, associazioni e altri soggetti rappresentativi di interessi pubblici per l'organizzazione di attività di ricerca scientifica di interesse sociale, nonché seminari scientifici e simposi.
- d) organizzare incontri con le scuole di ogni ordine e grado sul tema della didattica della scienza e della divulgazione scientifica, nonché produrre proprie pubblicazioni per la divulgazione dei risultati perseguiti con le attività di ricerca.
- e) promuovere, supportare e organizzare iniziative di gemellaggio e scambio, a livello internazionale, in sintonia con gli scopi statutari, che abbiano per oggetto il trasferimento di conoscenze e buone prassi in campo culturale e scientifico e di metodologie formative attinenti la didattica e la divulgazione scientifica per conto di: Istituzioni Pubbliche, Scuole, Soggetti rappresentativi di interessi collettivi con statuto pubblico o privato, Fondazioni, Reti territoriali, Consorzi e Centri di Ricerca, sia pubblici che privati
- f) sostenere, promuovere e realizzare interventi di assistenza sociale a favore delle persone con autismo all'altezza delle conoscenze attuali e coerente con le linee indicate dalla comunità scientifica internazionale, nonché promuovere la formazione degli operatori, l'educazione specializzata, nonché una generalizzata informazione in ogni settore dei servizi sociosanitari, affinché in ogni circostanza le persone con autismo o DGS possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia, e piena dignità umana;
- g) creare collegamento e solidarietà tra le famiglie delle persone con disagio, valorizzandone le potenzialità abilitative come primaria componente educativa;
- h) Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone in stato di disagio;
- i) contribuire a risolvere il problema abitativo, con riguardo particolare alle situazioni di svantaggio economico e/o sociale, nonché favorire la creazione di contesti abitativi per sperimentare relazioni positive con gli altri abitanti della comunità, supportati da una rete di servizi. Gli ambiti di attività della Fondazione sono l'housing sociale e il welfare comunitario, ovvero l'insieme di azioni, iniziative e strumenti che favoriscono l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso, nel quale possano vivere relazioni umane ricche e significative. L'housing sociale è definito come insieme di azioni, iniziative e strumenti – realizzati sia direttamente che facilitando iniziative di terzi – volti a favorire l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso che consenta il miglioramento e il rafforzamento della loro condizione.

- j) promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione delle iniziative di cui sopra ed, in genere, dei propri scopi istituzionali;
- k) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera;
- l) promuovere borse di studio nei settori di cui sopra.
- m) Ogni altra attività che consenta di perseguire le finalità di solidarietà sociale e di interesse generale statuite.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

Compete al Consiglio di Amministrazione definire tipologia, modalità e termini per lo svolgimento delle attività diverse e documentare, nel bilancio, nella relazione di missione o nella nota integrativa il rispetto dei limiti posti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

ART. 4

ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

Al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto e al fine di completare le attività in esso indicate, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui e/o finanziamenti, a breve o a lungo termine;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto per la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o di usufrutto, di immobili;
- stipulare ogni opportuno atto, contratto, convenzione, di qualsiasi genere anche trascrivibile nei pubblici registri con enti pubblici o privati che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- collaborare e partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi affini a quelli della Fondazione medesima e ove lo ritenga opportuno, potrà costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nei settori interessati dalle attività della Fondazione;
- collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- partecipare a bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali e/o internazionali compresi quelli comunitari, per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità della Fondazione;
- ogni altra attività che consenta di realizzare l'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

ART. 5

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e di gestione:

il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti iniziali apportati dal Fondatore o dal suo esecutore testamentario all'atto di costituzione della Fondazione;
- dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili

e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati successivamente alla costituzione, da fondatore ovvero dal suo esecutore testamentario, che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinate ad incremento del fondo di dotazione;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da Enti Locali o da altri Enti pubblici.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali contributi, donazioni, o disposizioni testamentarie, non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai ricavi e da altre entrate derivanti dalle attività di interesse generale e attività diverse;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o dal suo esecutore testamentario e da terzi;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, Regione, Enti territoriali e altri Enti Pubblici, nonché dall'Unione Europea.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso, è fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo di Fondazione.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, termine ultimo per il deposito dello stesso presso il Registro Unico del Terzo Settore Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo, dovrà essere redatto e approvato, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bilancio sociale, redatto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, quando obbligatorio o se predisposto.

Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato e della relazione dell'organo di controllo e revisione legale, dovrà essere depositata nei modi di legge. In particolare, i bilanci consuntivo e sociale dovranno essere depositati, a cura del consiglio di amministrazione, nel registro unico del terzo settore, entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 8

IL FONDATORE

Il Signor Claudio Ricci è individuato quale unico Fondatore della "FONDAZIONE VILMA E CLAUDIO RICCI". Spetta al Fondatore, ovvero al suo esecutore testamentario, la nomina del Consiglio di Amministrazione, di cui è membro di diritto per il primo triennio, nonché la nomina del Presidente della Fondazione e la definizione della durata del

relativo incarico. Egli nomina, inoltre, l'organo di controllo e, se necessario o se istituito, l'organo di revisione legale dei conti.

Le prime cariche sono stabilite nell'atto costitutivo.

Qualora il Fondatore o il suo esecutore testamentario lo ritenga necessario, potrà individuare e nominare, nell'atto costitutivo o con un successivo atto, un suo successore, al quale spetteranno tutte le funzioni che il presente statuto attribuisce al Fondatore o suo esecutore testamentario, definendo, al contempo, il momento a partire dal quale si verificherà tale passaggio di funzioni.

ART. 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario (se nominato);
- il Tesoriere (se nominato);
- il Comitato Scientifico (se istituito);
- l'Organo di controllo e Revisione legale dei conti.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente. Tuttavia, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è ammessa la facoltà di riconoscere un compenso per le cariche o incarichi attribuiti, determinato a cura del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Fondatore o suo esecutore testamentario.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da numero membri che va da tre a sette, tutti nominati dal Fondatore.

Il primo Consiglio di Amministrazione è istituito con l'atto costitutivo della Fondazione, a nomina del Fondatore o suo esecutore testamentario.

I consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere sostituiti, anche prima della scadenza del mandato, da parte del Fondatore o suo esecutore testamentario.

Venendo meno uno o più membri durante il mandato per qualsiasi causa, il Consiglio sarà reintegrato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo e i membri così nominati dureranno in carica fino alla scadenza del triennio corrente.

ART. 11

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In linea generale spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri concernenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, esso provvede a:

- € approvare il bilancio preventivo (se redatto) e quello consuntivo, nonché il bilancio sociale, quando ne sia previsto l'obbligo;
- € stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività ed esaminare i progetti eventualmente proposti dal Comitato Scientifico, se istituito;
- € nominare, al suo interno, il Vice Presidente della Fondazione;
- € definire gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, individuando singoli progetti ed affidandone la realizzazione a team

- operativi, di cui si indicherà i/il responsabili/e e gli eventuali compensi;
- € nominare o revocare i componenti del Comitato Scientifico;
 - € adottare il regolamento (o i regolamenti) per il funzionamento interno della Fondazione;
 - € costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari compiti;
 - € deliberare in merito all'assunzione di personale dipendente;
 - € accettare eredità, legati e altre donazioni, eventualmente stabilendo se vadano attribuiti al fondo di dotazione dell'ente ovvero rinunciarvi;
 - € proporre al Fondatore o suo esecutore testamentario, a maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica, eventuali modifiche statutarie;
 - € nominare, a maggioranza dei 2/3, uno o più liquidatori, definire i loro poteri e l'eventuale compenso, in caso di scioglimento della Fondazione;
 - € svolgere ogni altro compito in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART 12

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova di avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire, con le medesime modalità, almeno ventiquattro ore prima della data fissata. Pur in difetto di convocazione, la riunione è valida se è presente l'intero organo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio. Non è ammesso il voto per delega.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente che riveste la qualifica di vicario.

In caso di assenza anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti nominati dal Fondatore.

Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione e/o in video-conferenza, purché con strumenti idonei a garantire la riconoscibilità dell'intervenuto.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed è il legale rappresentante di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente.

E' nominato dal Fondatore o dal suo esecutore testamentario e la sua carica ha la durata prevista all'atto di nomina dello stesso. Quando la durata non venga individuata all'atto di nomina, la stessa scadrà assieme al Consiglio di Amministrazione che presiede.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Scientifico.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni. Il Vice Presidente della Fondazione, eletto in seno al Consiglio di Amministrazione, svolge attività vicaria del Presidente stesso.

Pertanto, in caso di impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, quest'ultimo potrà conferire incarico al Vice Presidente di sostituirlo, con i medesimi poteri.

Il Vice Presidente resta in carica, al pari del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi e può essere rieletto. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 14

SEGRETARIO E TESORIERE

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare il Segretario ed il Tesoriere, anche ricorrendo, qualora sia ritenuto necessario, a soggetti esterni al consiglio stesso.

Il Segretario e il Tesoriere, se nominati, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Il Segretario è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed agli atti del Presidente. Redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa della Fondazione predisponendo mezzi e strumenti necessari per l'organizzazione ed attuazione delle singole iniziative, redige i bilanci della Fondazione, cura i rapporti con gli istituti di credito con la firma congiunta del Presidente di Fondazione e custodisce i libri contabili della Fondazione.

Le cariche di Segretario e tesoriere possono essere riunite nella stessa persona.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione deve nominare un organo di controllo.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, che resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati. La nomina compete al Fondatore o suo esecutore testamentario, che stabilisce il numero dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. In caso di organo di controllo monocratico il Revisore deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017 o per scelta, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, quando previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Se l'organo di controllo non effettua anche la revisione legale dei conti, diviene obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. L'organo resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

La nomina è inoltre obbligatoria in presenza di patrimoni destinati a specifico affare, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 117/2017.

Le riunioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale devono risultare da apposito libro verbali, tenuti a cura dei rispettivi organi.

ART. 16

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 membri. Essi restano in carica per 5 esercizi.

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e possono essere dallo stesso revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, qualora siano mutate le condizioni che ne hanno determinato la nomina; in tal caso il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione con altri o altro membro nominati per la durata necessaria a completare gli esercizi residui.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nelle materie in cui la Fondazione opera.

Il Comitato Scientifico predispone progetti e iniziative rispondenti agli scopi della Fondazione, che potranno essere esaminati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti alla sua approvazione per poter essere attuati.

Il Comitato Scientifico svolge la propria attività consultiva fornendo pareri non vincolanti sui progetti ed iniziative e avendo anche la facoltà di operare, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le strutture e con enti, di qualsiasi natura e genere, dei settori in cui la Fondazione opera.

Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno un Presidente, che, oltre alla funzione primaria di convocare le riunioni del Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può definire ulteriori compiti da attribuire al Comitato Scientifico.

ART. 17 VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari che dovranno essere iscritti in un apposito registro, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ma possono essergli rimborsate le spese eventualmente sostenute e documentate nell'espletamento delle proprie missioni, secondo le disposizioni previste dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si scioglie per:

- impossibilità di raggiungere i suoi scopi;

- volontà del Fondatore, ovvero, per volontà di colui che il Fondatore avrà designato come suo successore o esecutore testamentario;
- iniziativa unanime del Consiglio di Amministrazione che ne fa proposta al Fondatore ovvero a colui che il Fondatore designa come suo esecutore testamentario o successore. La proposta verrà poi posta al vaglio del Fondatore ovvero del soggetto da lui designato, che varrà come giudizio insindacabile.

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio che residuerà dalla liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, così come individuati dal Fondatore (ovvero dal soggetto da lui designato) che delibera lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore che accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto, affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

ART. 19

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, si applicano gli articoli del codice civile, il Codice del Terzo Settore e le altre norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.

F.to: Giovanni Bompreszi

F.to: Cristiano Assanti

F.to: Barbara Assanti

F.to: Francesco Bucci

F.to: Antonella Assanti

F.to: Manila Antomarioni

F.to: Alessandra Spinelli

F.to: Federica Giambartolomei

F.to: Maria Chiara Agostini notaio - segue sigillo

Copia informatica di documento analogico (art. 68 ter L. N. e art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Certifico io sottoscritta Dott.ssa MARIA CHIARA AGOSTINI Notaio in Senigallia, iscritta nel Collegio Notarile del Distretto di Ancona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia in formato PDF/A, composta di complessive numero nove pagine, in omissione degli allegati su richiesta della parte, redatta su supporto informatico, è conforme all'Allegato "A" estratto dal documento originale analogico nei miei rogiti Rep. n. 2741 Racc. n. 1913.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Senigallia, il 17 luglio 2024.